

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013**  
**137/2013/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA**  
**SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. IN MATERIA DI ALLOCAZIONE GIORNALIERA DELLA**  
**CAPACITÀ DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 marzo 2013

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il relativo allegato A recante la regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 80/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2012, 108/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 108/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 232/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 390/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 536/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 536/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 83/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 83/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 82/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 76/2013/R/GAS;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione 536/2012/R/gas, l'Autorità, nelle more della conclusione del processo di definizione e condivisione con l'Autorità di regolazione austriaca Energie-Control Austria (di seguito: E-Control) di linee guida per l'allocazione della capacità giornaliera su base *day-ahead* per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco ed il sistema gas italiano, via Tarvisio, ha:
  - avviato il procedimento per l'aggiornamento del codice di trasporto di Snam Rete Gas, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, al fine di consentirne il completamento in tempi compatibili con l'avvio all'1 aprile 2013 di un servizio di allocazione giornaliera della capacità da attuarsi mediante l'utilizzo della piattaforma comune europea di allocazione della capacità transfrontaliera;
  - previsto a tal fine che Snam Rete Gas trasmettesse all'Autorità, entro il 20 febbraio 2013 una proposta di aggiornamento del proprio codice in applicazione dei criteri di conferimento previsti dalla bozza di linee guida allegata alla deliberazione 536/2012/R/gas, fatte salve successive integrazioni delle linee guida medesime in esito alla conclusione del processo di condivisione con E-Control;
- con la deliberazione 83/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato le linee guida per l'introduzione del meccanismo di allocazione della capacità giornaliera su base *day-ahead* per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco ed il sistema gas italiano, via Tarvisio, predisposte in coordinamento con E-Control;

- con nota in data 26 marzo 2013 (prot. Autorità n. 11840 del 27 marzo 2013), la società Snam Rete Gas, in esito al processo di consultazione previsto dalla deliberazione ARG/gas 55/09, ha trasmesso all'Autorità la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete di cui alla deliberazione 536/2012/R/gas;
- la proposta di cui al precedente alinea, trasmessa all'Autorità con sensibile ritardo rispetto alla scadenza del 20 febbraio 2013 prevista dalla deliberazione 536/2012/R/gas:
  - a) prevede che il nuovo servizio sia offerto in corrispondenza di tutti i punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con l'estero, inclusi i punti di interconnessione con sistemi di trasporto di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
  - b) introduce disposizioni circa la possibilità per gli utenti di Snam Rete Gas di presentare programmi di trasporto anche non bilanciati;
  - c) non dà attuazione alle disposizioni in materia di rilascio della capacità previste dalle linee guida approvate con la deliberazione 83/2013/R/gas, in quanto, in base a quanto comunicato da Snam Rete Gas sono in fase di valutazione le necessarie modalità di adeguamento dei sistemi e di aggiornamento del codice di rete;
  - d) prevede la riduzione dei termini di efficacia delle cessioni di capacità fra utenti da sette giorni lavorativi a quattro giorni di calendario decorrenti dalla relativa richiesta;
- l'avvio del servizio di allocazione della capacità giornaliera disposto dalla deliberazione 536/2012/R/gas si inserisce nell'ambito delle attività di sviluppo del mercato del gas naturale all'interno dell'Unione europea, con particolare riferimento al processo di implementazione di un Codice di Rete europeo sull'allocazione della capacità transfrontaliera (di seguito: codice CAM);
- l'ambito di applicazione del codice CAM - la cui procedura formale di conferimento di valore normativo vincolante da parte della Commissione Europea è in fase conclusiva - è limitato ai punti di interconnessione fra sistemi di trasporto di Stati Membri dell'Unione Europea, ferma restando la possibilità di prevederne, da parte della competente autorità di regolazione, una eventuale estensione anche a punti di interconnessione con sistemi di trasporto di Stati terzi;
- le norme del codice CAM in materia di allocazione giornaliera della capacità di trasporto sono funzionali alla realizzazione di condizioni di accesso flessibile ai sistemi di trasporto al fine di consentire lo sviluppo degli scambi di gas fra mercati liberalizzati del gas naturale interconnessi dai medesimi sistemi;
- i punti di interconnessione che collegano il sistema nazionale di trasporto con mercati liberalizzati del gas naturale sono i punti di Tarvisio, Passo Gries e Gorizia;
- l'estensione delle disposizioni in materia di allocazione giornaliera della capacità di trasporto anche per punti di entrata diversi da quelli individuati al precedente alinea non presenta, pertanto, benefici rispetto agli obiettivi di sviluppo degli scambi di gas fra mercati liberalizzati, e, anche in virtù degli assetti dei diritti di trasporto nei sistemi ad essi interconnessi, potrebbe determinare inefficienze nella copertura dei costi di trasporto del sistema nazionale;

- l'introduzione, richiamata alla precedente lettera b), della possibilità di presentare programmi di trasporto anche non bilanciati appare coerente con l'evoluzione del bilanciamento in corso di definizione in sede comunitaria; nell'ambito della riforma del bilanciamento di merito economico potrà essere valutata l'opportunità di un'articolazione dei corrispettivi di sbilanciamento che tenga anche conto dello sbilanciamento indicato dagli utenti nei programmi;
- la proposta di modifica del codice di rete prevede, nel caso in cui la capacità sia stata completamente conferita, la messa a disposizione su base giornaliera ed interrompibile della capacità non programmata dagli utenti; tale previsione si inserisce nel quadro delle disposizioni in materia di gestione delle congestioni contenute all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 715/2009, le quali a tal fine prevedono altresì la facoltà per l'utente di cedere la propria capacità sul mercato secondario;
- tuttavia, in ragione del mancato recepimento delle disposizioni in materia di rilascio della capacità, richiamate alla precedente lettera c), nonché dei termini di comunicazione degli scambi di capacità tra gli utenti richiamate alla precedente lettera d), l'assetto definito nella proposta del codice di rete non consente agli utenti di esercitare la facoltà di cessione della propria capacità secondo modalità e tempistiche coerenti con un efficiente mercato delle capacità su base giornaliera;
- la situazione sopra descritta, tenuto anche conto degli attuali vincoli di programmazione che non consentono all'utente di programmare l'utilizzo della capacità nel giorno gas, comporterebbe una riduzione del valore della capacità conferita per periodi superiori al giorno ove non fosse previsto il riconoscimento all'utente che ne è titolare della quota di ricavi ottenuti dall'allocazione, ancorché su base interrompibile, della capacità che non utilizza;
- la deliberazione 536/2012/R/gas ha stabilito nelle more della definizione con successivo provvedimento dell'Autorità della tariffa per il servizio di trasporto giornaliero, i corrispettivi applicati per il medesimo servizio relativamente al solo punto di entrata di Tarvisio determinati in misura pari al corrispettivo mensile di capacità riproporzionato su base giornaliera;
- in base al comma 10.1 dell'RTTG il corrispettivo mensile di capacità è definito per ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero e per ciascun mese nella misura del corrispettivo annuale di capacità moltiplicato per 1,4;
- la proposta di modifica del codice di rete prevede la definizione del prezzo di riserva delle procedure di allocazione giornaliera:
  - a) secondo i richiamati criteri stabiliti per il punto di Tarvisio, anche per gli altri punti di entrata;
  - b) per i punti di uscita, per i quali non è definito il corrispettivo mensile di capacità, in misura pari al corrispettivo annuo riproporzionato su base giornaliera.

**RITENUTO CHE:**

- in prima applicazione, le procedure di allocazione giornaliera della capacità oggetto della proposta di modifica del codice di rete siano attuate per i soli punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries, ferma restando l'opportunità di valutarne nell'ambito del procedimento di recepimento, nell'ambito della regolazione

nazionale, delle disposizioni del codice CAM la possibile estensione anche presso altri punti;

- sia opportuno prevedere che, sino al recepimento nell'ambito del codice di rete delle disposizioni in materia di rilascio della capacità nonché della definizione delle procedure che consentano un'efficiente gestione su base giornaliera degli scambi di capacità di trasporto, in linea con le previsioni contenute ai commi 3.6 e 3.7 delle linee guida di cui alla deliberazione 83/2013/R/gas, agli utenti che non utilizzano capacità continua loro conferita sia riconosciuta la quota di ricavi derivanti dall'allocazione della medesima capacità su base interrompibile;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la nota 26 marzo 2013, nei limiti e con le integrazioni espresse in motivazione;
- sia opportuno stabilire, nelle more della definizione con successivo provvedimento dell'Autorità della tariffa per il servizio di trasporto giornaliero e in linea con quanto previsto dalla deliberazione 536/2012/R/gas per il punto di entrata di Tarvisio, tenuto conto del coefficiente moltiplicativo applicato nella determinazione della capacità mensile, il prezzo di riserva delle procedure di allocazione giornaliera anche per gli altri punti di entrata e di uscita nei quali esse trovano applicazione

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con la nota 26 marzo 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*) nei limiti e con le integrazioni espresse in motivazione;
2. di prevedere che Snam Rete Gas riconosca agli utenti che in un giorno non abbiano utilizzato, presso un punto interconnesso con l'estero, la capacità continua di cui dispongono la quota dei ricavi derivanti dall'allocazione nell'ambito delle procedure definite nella proposta di cui al punto 1 per il conferimento di capacità interrompibile corrispondente alla quota di competenza della capacità continua non utilizzata nel medesimo punto e nel medesimo giorno;
3. di prevedere che il prezzo di riserva delle procedure di allocazione giornaliera definite nella proposta di cui al punto 1 sia pari, per ciascun punto di entrata ed uscita, al rispettivo corrispettivo annuo di capacità riproporzionato su base giornaliera e moltiplicato per 1,4;
4. di prevedere che il corrispettivo di cui al punto precedente si applichi anche alla capacità interrompibile conferita su base giornaliera nell'ambito delle procedure definite nella proposta di cui al punto 1, nella misura in cui essa sia risultata effettivamente disponibile;
5. di invitare Snam Rete Gas ad un più celere e tempestivo adeguamento dei propri sistemi informativi e delle proprie modalità operative così da consentire un più pronto dispiegarsi dei benefici derivanti dalla liberalizzazione e, al tempo stesso, garantire l'integrità del sistema al minimo costo;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas in persona del legale rappresentante pro tempore;

7. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornate del codice di rete di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*